



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physisrls@gmail.com](mailto:physisrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysis@pec.it](mailto:srlsphysis@pec.it)

## **Conferimento dei rifiuti urbani, per cittadini percorso obbligato verso il gestore individuato dal Comune**

**“Risposta ad interpello 8 marzo2022, prot. n. 28965 del Ministero della transizione ecologica”**

*A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo*

L'art. 198 del D. Lgs. 152/06 disciplina le Competenze dei comuni che concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3. Si deve evidenziare che il nuovo **comma 10 dell'art. 3 del D. Lgs 116** dispone che le utenze *non domestiche* che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (cioè gli urbani per assimilazione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Tale disposizione dà la possibilità alle utenze non domestiche di scegliere come gestire i propri rifiuti assimilabili agli urbani, mentre tale precisazione non viene disposta per le utenze domestiche.

**A chiarimento e precisazione interviene il Ministero della Transizione Ecologica con l'interpello del 8 marzo2022, prot. n. 28965, il quale precisa che i cittadini devono conferire i propri rifiuti nell'ambito del servizio di raccolta pubblico e non possono autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore individuato dal Comune.**

Inoltre precisa che secondo il quadro normativo vigente (articoli 198, 200 e 205, Dlgs 152/2006) le attività di **raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani**, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), **rientrano nella competenza dei Comuni** o degli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale. Pertanto i cittadini devono conferire i propri rifiuti nell'ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore individuato dall'Amministrazione per il ritiro degli stessi.

In merito ad un altro quesito posto dal Piemonte, il Mite evidenzia la novità del **deposito preliminare alla raccolta** dei rifiuti ex articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 **consentito anche ai distributori** presso i locali del loro punto vendita, ma solo per i rifiuti soggetti a un regime di responsabilità estesa del produttore (Epr).